

N. R.G. 5449/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
sezione lavoro 1° grado

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “*Deposito di note scritte*” di cui all’art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell’udienza del 25/09/2025 ha emesso la seguente

SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5449/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra

Ricorrente

Rappresentato e difeso dall’Avv.to Margherita Kòsa

E

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale *in persona del legale rappresentante pro tempore*

Resistente

Rappresentato e difeso dall’Avv.to Angelo Bellaroba

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione

1. Accerta e dichiara il diritto di _____ alla corresponsione della pensione in Gestione Privata INPS n. 063-701500438739 al lordo, senza applicazione delle trattenute IRPEF, e alla restituzione delle somme già trattenute, oltre interessi legali.



2. Per l'effetto, condanna l'INPS, in persona del l.r.p.t., a restituire al medesimo le somme già trattenute dal mese di luglio 2023 in poi e alla corresponsione dei ratei maturandi della pensione senza applicazione delle ritenute fiscali.
3. Condanna l'INPS, in persona del l.r.p.t. a rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € oltre IVA CPA e spese generali come per legge da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 27.10.2023, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato, premesso di essere titolare dall'1.04.2015 di pensione in Gestione Privata INPS n. 063-701500438739, conviene in giudizio l'Ente previdenziale dinanzi al Tribunale di Velletri chiedendo che, in applicazione dell'art. 16 della *Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria*, sia accertato il suo diritto alla defiscalizzazione della pensione di cui gode in Italia, con conseguente condanna dell'Istituto convenuto a rimborsare le somme trattenute, oltre accessori di legge. Sostiene che, a norma del Regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la pensione deve essere tassata unicamente nel Paese di residenza, in specie in Bulgaria dove ha la propria residenza anagrafica e fiscale dal 2016, ed infatti l'INPS, fino al mese di giugno 2023, in accoglimento della domanda di defiscalizzazione, gli ha corrisposto il trattamento pensionistico al lordo. Dal 2023, invece, l'Istituto ha deciso di sovvertire l'interpretazione consolidata della *Convenzione contro la doppia imposizione*, rendendo pubblico il *cambio di rotta* con il Messaggio n. 1270 del 3.04.2023, in applicazione non già di una legge dello Stato, bensì facendo riferimento alla *Risposta all'interpello numero 244/2023* del C.O. di Pescara -Ufficio Agenzia delle Entrate- avente ad oggetto, peraltro, una pensione in gestione *ibrida* e non *privata*. In particolare, secondo il C.O. di Pescara, la defiscalizzazione opererebbe solo per coloro che hanno ottenuto la cittadinanza bulgara e non nei confronti di tutti i contribuenti trasferitisi dall'Italia in Bulgaria in possesso della *residenza fiscale* in quest'ultimo Stato. A sostegno della prospettazione offerta richiama la giurisprudenza della CGUE che costituisce fonte di diritto che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti che, per l'effetto, devono essere disapplicate. Allega documentazione.

L'INPS si costituisce in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore della Corte di Giustizia Tributaria nonché la carenza di



legittimazione passiva sostenendo che, trattandosi di una controversia di natura fiscale, il RG n. 5449/2023
avrebbe dovuto convenire in giudizio l'Agenzia delle Entrate. Nel Sentenza n. cronol. 18349/2025 del 26/09/2025
merito, chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto considerato quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello n. 244 dell'8.03.2023, in cui si afferma che le norme della *Convenzione Italia/Bulgaria* sulla defiscalizzazione si applicano solo a coloro che possiedono la nazionalità bulgara e non a coloro che vi risiedono, nei cui confronti deve applicarsi il regime impositivo italiano. Allega documentazione.

La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 *ter* c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..

Con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate dall'INPS si richiama il costante orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, da identificare non già in base al criterio della c.d. *prospettazione* (ossia avendo riguardo alle deduzioni e richieste formalmente avanzate dall'attore), bensì sulla base al c.d. *petitum sostanziale*, da individuare indagando sull'effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio e alla *consistenza* delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge (cfr. *ex plurimis*: Cass., Sez. Un., 26 maggio 2004 n. 10180; 3 marzo 2003 n. 3145; 10 maggio 2001 n. 186; 19 novembre 1999 n. 799; 30 giugno 1999 n. 379). Nel caso in esame il rapporto dedotto in giudizio non è quello che lega l'Ente impositore e il cittadino, bensì quello che lega il sostituto d'imposta, in specie l'INPS, e il sostituito. Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 14309/2013 hanno affermato in materia che: *"le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, e nelle quali manca di regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992: principio destinato a trovare applicazione in ogni caso in cui la controversia non abbia ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un*



accertamento, avente valore meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata". Sussiste, pertanto, la giurisdizione dell'AGO e, per le stesse ragioni, sussiste anche la legittimazione passiva dell'Istituto previdenziale. Né è ipotizzabile un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. tra Ente previdenziale e Amministrazione finanziaria in quanto si è in presenza di tre distinti rapporti giuridici bilaterali, tra loro indipendenti, intercorrenti tra: sostituto e sostituito; sostituto e Amministrazione finanziaria; sostituito e Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. SS.UU. 15032/2009).

Così riassunto il *thema decidendum* del giudizio, è bene richiamare le norme che regolano la materia. L'art. 16 (**Pensioni**) della *Convenzione* tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, intesa ad evitare le doppie posizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e da prevenire le evasioni fiscali, dispone che: "1. *Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato*".

Il successivo art. 17 al paragrafo 2 dispone altresì che: "a) *Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato* b) **Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità**".

L'art. 1 comma 2 della *Convenzione* stabilisce testualmente che:

*"Ai sensi della presente comprensione, l'espressione **residente in uno Stato contraente** designa: a) per quanto riguarda la Repubblica italiana qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica popolare di Bulgaria, **qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede Bulgaria o che ivi registrata**".*

Nel caso che ci occupa, pacifiche le circostanze di fatto che _____, iscritto all'AIRE, dal 2016 ha la propria residenza anagrafica-fiscale in Bulgaria e che è titolare di pensione nella Gestione Privata INPS, il contrasto tra le parti verte sul significato da attribuire alla locuzione "*nazionalità bulgara*" e il conseguente l'ambito applicativo della defiscalizzazione che, secondo la tesi dell'INPS -che ha recepito la Risposta a



interpello dell'Agenda delle Entrate n. 244/2023-, opera solo nei confronti di coloro che hanno effettivamente acquisito la nazionalità bulgara, mentre invece, secondo la tesi della difesa del ricorrente, opera anche nei confronti coloro che hanno stabilito in Bulgaria la propria residenza fiscale. A parere dell'Istituto convenuto, infatti, come chiarito nel Messaggio n. 1270/2023, laddove si parla di *residenza fiscale*, per quanto riguarda la Repubblica popolare di Bulgaria ci si riferisce in realtà alla *nazionalità*. Nel Messaggio del 2023 si chiarisce, inoltre, che le precedenti indicazioni contenute nel Messaggio 612/2020 -in cui si faceva espressamente riferimento alla qualità di residente fiscale e non alla nazionalità- devono ritenersi superate, con la precisazione che le nuove indicazioni vengono fornite con riferimento ai pensionati della Gestione privata, poiché per i pensionati della Gestione pubblica è stato sempre considerato necessario il possesso del requisito della cittadinanza.

Ciò posto, e precisato che i Messaggi dell'INPS, del pari alle Risposte ad interpello dell'Agenda delle Entrate, non hanno carattere vincolante, ritiene il giudice, aderendo all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito richiamata dal procuratore del che si è espressa in senso favorevole ai pensionati, che la tesi sostenuta dall'Istituto non sia condivisibile.

Infatti, benché in base al tenore letterale dell'art. 1 par. 2, lett. b) della Convenzione le nozioni di *residenza fiscale bulgara* e *cittadinanza bulgara* parrebbero coincidere, tale interpretazione non può essere accolta in quanto risulta incoerente alla luce di un'interpretazione sistematica dell'art. 1, par. 2, lett. b) citato, con gli artt. 16 e 17 della medesima Convenzione, conducendo al risultato che un soggetto privo della residenza fiscale in Italia -ex art. 2 T.U.IR ed art. 1, par. 2, lett. a) Convenzione- e altresì privo della cittadinanza bulgara andrebbe esentato sia dalla tassazione italiana sia da quella bulgara (in tal senso *ex multis* T. Viterbo, sent. 27.11.2022 - T. Cosenza, ord. 13.07.2023 - T. Lodi, sent. 342/2023 – T. Roma, ord. 9.10.2023 - T. Verona, sent. 38/2024).

Inoltre, va opportunamente evidenziato che l'art. 17, nel disciplinare le pensioni pubbliche, richiede espressamente il possesso congiunto dei due requisiti, residenza e nazionalità/cittadinanza, per cui la richiesta del doppio requisito anche per le pensioni private si pone in violazione delle stesse norme della Convenzione, senza contare che le situazioni in cui versa il soggetto che percepisce una pensione privata rispetto a quello che percepisce una pensione pubblica non sono comparabili. Il primo è, infatti, soggetto alla tassazione dello Stato di residenza fiscale, mentre il secondo, che beneficia di una pensione per servizi resi in favore dello Stato o di un ente locale, è assoggettato all'imposizione di questo Stato a meno che non abbia la residenza e la



nazionalità nell'altro Stato contraente. Ciò sta a significare che un soggetto percettore di una pensione privata da un ente italiano ma avente residenza fiscale in Bulgaria è assoggettato alla sola tassazione bulgara, mentre un soggetto percettore di una pensione pubblica dallo Stato italiano è sottoposto alla tassazione italiana, a meno che non risieda ed abbia la cittadinanza bulgara. In quest'ultimo caso sarà sottoposto alla sola imposizione bulgara.

Deve, quindi, concludersi che il requisito della cittadinanza/nazionalità, in aggiunta a quello della residenza, è richiesto dalla Convenzione ai fini della sottoposizione alla tassazione bulgara della sola pensione pubblica erogata dall'Italia, in deroga al principio generale dell'assoggettamento della pensione pubblica alla tassazione dello Stato erogante.

L'interpretazione fornita dall'INPS si pone, altresì, in contrasto con l'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (ratificata dall'Italia e dalla Bulgaria e dunque applicabile direttamente al caso di specie), a norma del quale la Convenzione deve essere interpretata in buona fede, tenendo conto dello scopo del trattato ossia l'intenzione delle parti, che nel caso in esame induce ad interpretare la locuzione "nazionalità bulgara" di cui all'art. 1 co. 2 lett. b) nel senso di "residenza bulgara".

, pertanto, ai sensi dell'art. 16 della *Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria* ratificata con la L. 389/1990, deve essere assoggettato soltanto all'imposizione dello Stato contraente in cui risiede, in specie in Bulgaria. Per l'effetto l'INPS, in persona del l.r.p.t., va condannato a cessare le ritenute operate sulla pensione del ricorrente dal mese di luglio 2023 (sia a titolo di acconto IRPEF sulle annate future, che a titolo di recupero delle somme IRPEF per gli anni passati) e a restituire quanto abbia già trattenuto, oltre interessi dalla data del deposito del ricorso al saldo.

Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..

Velletri, 26 settembre 2025

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione

